



Comunità della
VALLE DI SOLE

SERVIZIO TECNICO, EDILIZIA ABITATIVA,
TUTELA DELL' AMBIENTE E TERRITORIO

UFFICIO TUTELA
DELL'AMBIENTE E TERRITORIO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG: Z9A28D16D7

**SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO
PNEUMATICI**

COD. C.E.R. 16 01 03

GIUGNO 2019

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il Servizio di trasporto e smaltimento dei pneumatici prodotto dalle utenze domestiche con codice CER 16 01 03, presso un impianto autorizzato in base alle leggi vigenti.

Il rifiuto (16 01 03) è stoccato nella piattaforma, presso il centro integrato situato nel comune di Monclassico – in via delle Contre n. 285.

ART. 2
FORMA DI CONTRATTAZIONE

Per l'assegnazione del servizio sarà indetta una trattativa privata previo confronto concorrenziale espressa nelle forme dell'art. 21 lett. h) della L.P. 19.07.1990 n. 23 smi con aggiudicazione alla ditta che offrirà per il servizio in oggetto il prezzo più basso, comprensivo del costo di trasporto, oneri di sicurezza e tutto quanto necessario per dare il servizio completo a regola d'arte.

ART. 3
AGGIUDICAZIONE

L'amministrazione provvederà all'aggiudicazione alla ditta che offrirà il miglior prezzo ribassato dall'importo a base di gara fissato in € 6.300,00 + IVA (10%) ponendo come costo unitario per il trasporto €/Ton 45,00 + IVA e per lo smaltimento €/Ton 105,00 + IVA, su una quantità annua presunta di 42 Ton.

La ditta dovrà compilare il modulo offerta allegato alla RDO nei campi relativi al trasporto ed allo smaltimento e riportare gli importi nei rispettivi dati di posizione.

La stazione appaltante potrà con mezzi e personale proprio effettuare l'operazione di trasporto e nel caso specifico alla ditta aggiudicatrice verrà corrisposto solo il prezzo dello smaltimento riportato nel modulo offerta.

L'Ente COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE si avvale, quale sistema di negoziazione per lo svolgimento della procedura della gara in oggetto, del Sistema Informatico, di cui all'art. 23, comma 6, del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., messo a disposizione della Provincia Autonoma di Trento e di seguito chiamato Sistema.

ART. 4
DURATA DELL'APPALTO

L'appalto in oggetto avrà la durata di 24 mesi con decorrenza presunta al 01/09/2019 o a firma del contratto.

ART. 5
MODALITA' DI ESECUZIONE E QUANTITATIVO DEL MATERIALE DA TRATTARE

In via indicativa la quantità prodotta presumibile annua, che verrà stoccata presso il centro integrato sito in Monclassico in Via delle Contre 285 potrà essere di circa 42 tonnellate annue. Il contratto è gestito a quantità e a valore. La quantità presunta riportata è meramente a scopo indicativo e non vincolante per l'Amministrazione e pertanto non costituisce minimo contrattuale garantito.

Il materiale raccolto deve essere trasportato presso gli impianti di recupero/trattamento/smaltimento che devono avere le apposite autorizzazioni (AUA, AIA, iscrizione alla White list della Prefettura competente); Tali impianti devono essere con congruo anticipo comunicati alla Comunità per le opportune verifiche.

Il ritiro deve avvenire entro 48 ore consecutive dalla chiamata o dalla richiesta mezzo mail da parte della Comunità e comunque nel rispetto dei quantitativi e dei tempi di giacenza massimi previsti dalla legislazione vigente.

Le modalità di chiamata saranno definite con l'appaltatore (mail o PEC) all'atto della sottoscrizione del contratto.

La Comunità ha la facoltà di eseguire in ogni momento controlli sullo svolgimento del servizio.

La Ditta deve provvedere alla movimentazione dei rifiuti con propri mezzi ed al carico dei rifiuti sui medesimi, utilizzando proprio personale e proprie attrezzature, nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

La ditta dovrà effettuare il trasporto dei rifiuti con l'impiego di idonei automezzi forniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per le tipologie di rifiuti da ritirare. Il trasporto dei rifiuti deve avvenire tramite vettore in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge, in particolare l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e delle eventuali norme regionali e disposizioni provinciali.

Il servizio di recupero deve essere effettuato, a cura e con piena assunzione di responsabilità da parte della Ditta, esclusivamente presso impianti di recupero muniti di autorizzazione ordinaria in corso di validità per il recupero da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in base alla tipologia di rifiuti.

La Ditta deve indicare l'elenco degli impianti presso cui effettuerà il recupero dei rifiuti con indicazione dell'effettiva destinazione del rifiuto stesso.

Inoltre il trattamento deve essere effettuato in conformità alle vigenti norme igienico sanitarie, nonché a quelle inerenti la sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Qualora nel periodo di vigenza della presente convenzione dovessero venire meno le autorizzazioni regionali e/o provinciali (per scadenza, sospensione o revoca), ed altre eventualmente richieste dalla legge in vigore in materia di gestione dei rifiuti, in possesso della Ditta o dell'impianto di smaltimento definitivo al momento dell'aggiudicazione, è fatto obbligo, pena la risoluzione della presente convenzione, di far pervenire alla Comunità, entro 15 giorni dalla data di scadenza, sospensione o revoca, tutti i documenti comprovanti il rinnovo o il ripristino di tali autorizzazioni, al fine di sollevare la Comunità da ogni responsabilità. Non devono assolutamente esservi giorni non coperti da autorizzazioni regionali e/o provinciali per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione.

Sono a carico della Ditta tutte le responsabilità civili e penali qualora il carico dei rifiuti venisse dirottato ad impianti non autorizzati.

ART. 6

NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso dovuto dall'Amministrazione all'appaltatore viene fissato in ragione delle tonnellate di pneumatici in partenza dalla stazione di trasferta con pesatura mediante pesa certificata e regolarmente verificata, quindi il peso da considerare sarà quello **riportato alla partenza**. Nell'evenienza che l'impianto di destino rilevasse sostanziali differenze di peso, previa presentazione di documentazione comprovante tali differenze, saranno valutate caso per caso, in comune accordo con la stazione appaltante.

Sarà applicato il costo unitario a tonnellata, comprensivo di smaltimento, oneri per la sicurezza e quant'altro necessario per effettuare il servizio a regola d'arte in rispetto delle normative vigenti, come risultato in sede di gara e che dovrà essere mantenuto invariato per tutto il periodo dell'appalto.

ART. 7

RESPONSABILITA', ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

La ditta aggiudicataria, in forza dell'appalto, è tenuta ad assumersi, tra l'altro, i seguenti obblighi, senza oneri aggiuntivi:

- provvedere ad assunzione di personale eventualmente necessario secondo la normativa vigente;
- provvedere a regolari assicurazioni antinfortunistiche previdenziali e mutualistiche del personale impiegato nelle forniture con applicazione del contratto nazionale di categoria ed eventuali accordi integrativi vigenti nel posto in cui si svolge l'appalto stesso;
- provvedere a tutte le spese connesse all'impiego di mezzi idonei alla perfetta esecuzione del servizio;

Per assicurare l'adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'Appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato.

Al personale impiegato nei servizi devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto, nonché tutte le norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale e territoriale e negli accordi integrativi dello stesso, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.

Nei casi d'infrazione l'Appaltatore è comunque sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali collaboratori.

Il servizio oggetto del presente appalto è ad ogni effetto un servizio pubblico essenziale (art. 1, L. 12 giugno 1990, n. 146), costituisce pertanto attività di pubblico interesse ed è sottoposto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e come tale per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge.

Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell'applicazione delle relative penalità stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto ai servizi in appalto direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a mero titolo d'esempio, la ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro.

ART. 8 **MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento verrà effettuato in via posticipata mensilmente sulla base dei Servizi effettivamente svolti nel corso del mese.

In ragione di quanto stabilito dalla legge n. 248/2006 l'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa verifica della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 35 della legge n. 248/2006 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dai suoi eventuali subappaltatori.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 9 **PROPRIETA' DEL RIFIUTO**

Il rifiuto è di proprietà della Comunità sino al momento della consegna alla Ditta. La Ditta acquisirà pertanto la proprietà del rifiuto nel momento in cui lo stesso entrerà nel proprio impianto. Le frazioni merceologiche riciclabili provenienti dalla selezione resteranno di proprietà della Ditta unitamente alle parti non valorizzabili.

ART. 10 **CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia che sorgesse tra le parti in relazione all'interpretazione del contratto, anche successivamente alla sua scadenza, sarà demandata all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Foro competente sarà quello della sede della Comunità della Valle di Sole;

ART. 11 **VARIAZIONE CONTRATTUALI E/O DEI CONFERIMENTI**

Per eventuali maggiori quantitativi conferiti, entro il limite del 20% di quelli preventivati come previsto dell'Art. 27 comma 2 lettera c) della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, si procederà all'applicazione del medesimo prezzo unitario offerto in sede di gara e delle stesse modalità e condizioni stabilite dal contratto originario senza necessità di sottoscrizione di ulteriore atto tra le parti, considerato che i rifiuti oggetto della trattativa e avviati a trattamento, sono rifiuti urbani provenienti dalla raccolta stradale la cui quantità non può essere esattamente definita, dipendendo da fattori non ponderabili e da circostanze e fattori non prevedibili nella fase di preparazione della gara.

ART. 12 **GARANZIA DEFINITIVA**

Prima della stipula del contratto l'Impresa Aggiudicataria dovrà trasmettere la documentazione comprovante la costituzione della GARANZIA DEFINITIVA nella misura fissata dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e, quindi, nella misura del 10% dell'importo complessivo per tutta la durata del contratto. A norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'Impresa Aggiudicataria la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte: in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla presente garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed a tal fine è necessario che l'Impresa alleggi alla documentazione comprovante la costituzione della garanzia definitiva le certificazioni richieste per l'ottenimento delle riduzioni indicate dalla norma citata (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) se non risultante dalla documentazione già prodotta. La costituzione della suddetta garanzia definitiva può avvenire tramite cauzione o tramite fidejussione. Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

A norma dell'art. 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la mancata costituzione della presente garanzia entro il termine indicato determina la decadenza dell'affidamento da parte del soggetto appaltante che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria e incamera la cauzione provvisoria presentata.

ART. 13

RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

In caso in cui l'Appaltatore receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione oltre all'escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento.

ART. 14

RISOLUZIONE

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità di cui all'art.11, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- *grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;*
- *sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;*
- *nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza il rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010;*
- *grave inosservanza delle norme di cui al presente capitolato nell'espletamento del servizio;*
- *qualora le prestazioni non siano rispondenti per qualità o quantità a quelle stabilite con il presente capitolato e l'impresa, diffidata ad adempiere entro un congruo termine, non si sia adeguata;*
- *qualora l'affidatario non mantenga per tutta la durata del contratto il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;*
- *sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;*
- *sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;*
- *inosservanza delle leggi in materia di lavoro;*
- *mancato reintegro della cauzione definitiva;*

Qualora la risoluzione avvenga per responsabilità dell'affidatario e per ritardi, inadempimenti e difetti di esecuzione del servizio, ogni maggior costo del servizio effettuato da altre ditte, comprese eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'affidatario, fatta salva la possibilità di adire le vie legali nel caso in cui il comportamento configuri ipotesi di reato.

È automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione dell'affidatario.

La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore dell'Amministrazione, il diritto di affidare l'esecuzione del contratto all'impresa che segue immediatamente in graduatoria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione.

ART. 15
CONTRATTO E SUOI ALLEGATI

Il contratto è sottoscritto nei tempi previsti dall'art. 32 del D.lgs. 50/2016. La Comunità della Valle di Sole si riserva comunque la facoltà di dare esecuzione al servizio anche in pendenza della stipula contrattuale, ai sensi del comma 13 del medesimo articolo.

Costituiscono parte integrante del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegate:

- a) tutta la documentazione di gara;
- b) l'offerta dell'aggiudicatario.

Tutte le spese relative e conseguenti al contratto d'appalto sono a carico dell'aggiudicatario; la stipulazione del contratto è fatta mediante scrittura privata con registrazione solo in caso d'uso a tassa fissa, trattandosi di servizi assoggettati all'Iva.

ART. 16
OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non riportato nel presente Capitolato valgono le disposizioni di Legge vigenti.

ART. 17
OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.lgs. n. 152/2006. Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/19 90, n. 146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Inoltre, qualora per causa forza maggiore l'impianto non potesse ricevere i rifiuti l'aggiudicataria dovrà assicurare il conferimento degli stessi ad altro impianto autorizzato senza nulla pretendere dall'Amministrazione. In tal caso eventuali costi di trasporto sino alla destinazione finale saranno a totale carico dell'aggiudicataria.

ART. 18
OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non riportato nel presente Capitolato valgono le disposizioni di Legge vigenti.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Piergiorgio Rossi